



ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale  
Anno XVI - N. 1/2006  
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)  
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

# RIVISTA DELL'ARBITRATO

direttore Elio Fazzalari

GIUFFRÈ EDITORE

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, Sez. I civile; ordinanza del 17 maggio 2005,  
CINI Pres. Est. — Nuovo Pignone S.p.a. (avv.ti Vigoriti e Calabresi) c.  
Schlumberger S.A. (avv.ti Tampieri e Ariani)

**Riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale straniero - Opposizione avverso il decreto di efficacia reso *inaudita altera parte* - Richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 648 c.p.c. - Esclusione.**

*In ogni caso in cui la parte contro la quale si pretende di eseguire un lodo straniero faccia opposizione, non è consentita la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento; con l'ulteriore conseguenza della non proponibilità, quanto alle ragioni fondanti tale concessione, di quelle indicate nell'art. 648 c.p.c.*

CENNI IN FATTO. — Emanato decreto presidenziale ex art. 839 c.p.c. con cui viene dichiarata l'efficacia nell'ordinamento italiano di un lodo straniero reso l'1 settembre 2003 a Ginevra nella vertenza fra Schlumberger S.A. (società di diritto francese) e Nuovo Pignone S.p.a. (società di diritto italiano), quest'ultima propone opposizione ex art.840 c.p.c. allegando la violazione dell'ordine pubblico da parte della pronuncia arbitrale in oggetto. Instauratosi il contraddittorio, la società francese propone istanza ex art.648 c.p.c. diretta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto presidenziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osservato che:

a) L'art.840 secondo comma c.p.c. richiama, per il giudizio di opposizione avverso il decreto che accorda l'efficacia del lodo straniero, le norme di cui agli artt. 645 ss. c.p.c.;

b) Tra queste norme vi è l'art. 648 c.p.c. che consente al giudice dell'opposizione di concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato « se l'opposizione non è fondata su prova scritta o (non è) di pronta soluzione »;

c) Sembra, tuttavia, che vi siano valide ragioni ostative alla non applicazione, nella materia in oggetto, del citato art. 648 c.p.c., posto che: 1) le sentenze emesse nello Stato richiesto dell'esecuzione del lodo sono « ex lege » — art. 282 c.p.c. — provvisoriamente esecutive, ma ne può essere chiesta la sospensione ex art. 283 c.p.c. in presenza di « gravi motivi »; 2) le sentenze emesse in uno degli Stati membri della CE vengono dichiarate esecutive nello Stato dove devono essere eseguite sulla semplice presentazione di copia autentica della decisione e di un attestato indicante gli estremi della sentenza (v. artt. 53 e 54 Reg. CE n. 44/2001), ma in caso di opposizione alla dichiarazione di esecutività, non sono previsti provvedimenti anticipatori dell'esecuzione ma solo misure conservative delle ragioni del richiedente (art. 47 del Regolamento); 3) la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere — ratificata con Legge n. 62/1968 — stabilisce ai Par. VI che, in caso di opposizione, l'autorità richiesta dell'esecuzione può soprassedervi « si elle l'estime appropriè »; 4) l'art. 67 Legge n. 218/1995 non prevede alcuna facoltà del giudice dell'opposizione all'esecutività, di concederla, in via provvisoria, nel corso del relativo giudizio;

d) Da quanto precede può ricavarsi la conclusione che, in ogni caso in cui la parte contro la quale si pretende di eseguire una sentenza o un lodo stranieri, fac-

cia opposizione, non è consentita, o comunque è riservata alla discrezionalità del Giudice, la concessione della (provvisoria) esecutività del provvedimento; con l'ulteriore conseguenza della non proponibilità, quanto alle ragioni fondanti tale concessione, di quelle indicate nell'art. 648 c.p.c.

Ritenuto allora che, non avendo la società opposta indicato alcun profilo di merito (quale ad es. la probabilità dell'insoddisfacciamento, per fatto della debitrice, del credito riconosciuto dal lodo) in forza del quale dovrebbe essere concessa l'esecutività provvisoria del provvedimento straniero, pare « appropriato »; ossia adeguato alla situazione sostanziale, non concedere l'invocata misura, tanto più che la causa può essere già fin da ora decisa — trattandosi unicamente di accertare se sussista l'impedimento-violazione dell'ordine pubblico — dedotto dalla Nuovo Pignone nell'opporci al riconoscimento del lodo;

P.Q.M. — La Corte rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del lodo avanzata dalla S.A. Schlumberger.

### **Ancora sulla provvisoria esecutività del decreto che riconosce il lodo straniero nel corso del giudizio di opposizione.**

1. La Corte d'Appello di Firenze si occupa di un problema non frequente, ma di rilievo (1).

I termini possono così essere riassunti. Con la riforma del 1994, il legislatore ha profondamente innovato il sistema di riconoscimento dei lodi stranieri introducendo un meccanismo semplificato, rispetto al previgente regime, finalizzato a favorire la circolazione in Italia dei lodi resi all'estero. E ciò in armonia con i principi già contenuti in fonti normative di rango primario, ma speciale, che, ancor oggi, sono destinate a prevalere sulla generale disciplina codicistica (2).

Gli artt. 839 e 840 c.p.c. tratteggiano un procedimento bifasico in cui,

(1) In dottrina, sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri FAZZALARI, *La riforma dell'arbitrato*, in questa Rivista, 1994, 19.; GALA, *L'arbitrato in materia internazionale tra la legge n.25/1994 e la riforma del diritto internazionale privato*, in questa Rivista, 1996, 497.; CICCONI, *Lodi stranieri (riconoscimento ed esecuzione)*, in *Dizionario della disciplina sulla delibazione dei lodi esteri*, in questa Rivista, 1999, 15. Fra le poche pronunce sul punto, C.A. Milano, 12 luglio 1995 e C.A. Milano 9 luglio 1996, in *Corr. giur.*, 1997, 707 e ss. commentate da CONSOLO, *Sulla provvisoria esecutività del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di New York*, *ivi*, 712. Cfr. anche C.A. Milano 24 marzo 1998, in *Giur. it.*, 1999, 533.

(2) Cfr. in particolare Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge n. 68/1968, e Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con Legge n. 418/1970. Sull'argomento, CAER, *L'esecutività della sentenza arbitrale secondo la Convenzione di New York*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 395; GALA, *Forma dell'accordo arbitrale e riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New York*, in *Riv. dir. int.*, 1991, 321; BERNARDINI-DE NOVA-NORRI-PONZI, *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 1994, 118.

in prima battuta, il richiedente ricorre per ottenere il decreto di riconoscimento del lodo da parte del Presidente della Corte d'Appello; poi, eventualmente, si può instaurare un giudizio di opposizione avverso detto decreto, positivo o negativo che esso sia stato (3).

La specifica questione trattata dal provvedimento che si annota, attiene alla fase eventuale e successiva di opposizione, e si pone in questi termini: posto che l'art. 840 c.p.c. prevede che il possibile procedimento di opposizione sia regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c. in quanto applicabili, è rituale un'istanza ex art.648 c.p.c. della parte opposta diretta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello (4)?

La soluzione offerta dalla Corte fiorentina è in chiaroscuro, perché viene enunciato il principio secondo cui « in ogni caso in cui la parte contro la quale si pretende di eseguire una sentenza o un lodo stranieri, faccia opposizione, non è consentita, o comunque è riservata alla discrezionalità del Giudice, la concessione della (provvisoria) esecutività del provvedimento ». In altre parole, si opera una sovrapposizione fra il piano dell'ammissibilità della richiesta, con la frase « non è consentita », e quello relativo ad un valutazione del merito della stessa, con l'inciso secondo cui è « riservata alla discrezionalità del Giudice, la concessione della (provvisoria) esecutività ». È infatti evidente che la valutazione del merito della istanza implica necessariamente una risposta positiva al quesito circa l'ammissibilità della stessa, ammissibilità che però non pare affatto scontata alla luce di quanto affermato nel corpo del provvedimento in commento.

In ogni caso, il convincimento espresso dalla Corte appare in linea di principio condivisibile, anche se in realtà potevano essere indicati ulteriori argomenti che, forse, avrebbero sorretto la tesi esposta con maggior forza argomentativa.

2. Il dato normativo non offre riferimenti sicuri, l'art. 840 c.p.c. dispone unicamente che « ... il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili », per cui l'effettiva applicabilità di una norma « teoricamente richiamata », quale è l'art. 648 c.p.c. nel caso di specie, deve essere determinata sia in base all'analisi delle norme medesima, nel contesto in cui la stessa deve essere calata e che non è quello originario, sia in virtù di altri indici sistematici ricavabili dall'ordinamento in generale ed in particolare da istituti affini.

(3) BIVANTI, *L'arbitrato*, a cura di F. CAER, Bologna, 2001, 792 e ss. e BRUGUOLO, in BRUGUOLO-FAZZALARI-MARINCO, *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 1994, 284.

(4) Diverso, ma ugualmente rilevante è il problema circa la possibile immediata ed *ex lege* esecutività del decreto emesso ex art. 839 c.p.c. Sul punto v. ZUCCONI GALI FORTISCA, *L'esecutività del lodo arbitrale straniero in pendenza di opposizione*, in questa Rivista, 1997, 357, secondo la quale il decreto ex art. 839 c.p.c., per l'appunto, deve essere considerato come immediatamente ed automaticamente esecutivo.

Andiamo con ordine, partendo dal dato letterale.

L'analisi della disciplina positiva porta ad escludere la possibilità che il provvedimento di cui all'art. 839 c.p.c. possa essere dotato di efficacia esecutiva provvisoria. Il dato letterale contenuto nell'art. 840 c.p.c. è, infatti, chiaro nello stabilire che nel procedimento di opposizione si seguono le norme di cui agli art. 645 c.p.c. e ss. in quanto applicabili. È quindi ragionevole pensare che il richiamo sia alle sole norme procedurali, e quindi alla necessità di instaurare il giudizio con un atto di citazione, alla possibilità di un'opposizione tardiva nel caso di un vizio di notifica, e quant'altro. In difetto di un'esplicita attribuzione del potere di concedere la provvisoria esecutorietà, e quindi di accordare alla parte un titolo esecutivo, non esiste neanche una ragione per riconoscere un tale potere che, difatti, spetta al giudice solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge, e mai altrimenti.

Ma non solo. Se il (teorico) richiamo alla norma di cui all'art. 642 c.p.c. sarebbe addirittura improprio, in base alla semplice constatazione che le disposizioni richiamate dall'art. 840 c.p.c. sono solo quelle di cui agli artt. 645 e ss. (8), allo stesso modo deve essere esclusa l'ipotesi di utilizzare la norma di cui all'art. 648 c.p.c. per attribuire al decreto di riconoscimento un'efficacia che non gli è propria. Quest'ultima disposizione è prevista all'interno di un procedimento che nasce in forza di determinati presupposti (esistenza di un credito fondato su particolari e specifici riscontri documentali) in base ai quali viene concesso un provvedimento *in iudicia altera parte*, e che si articola in una successiva fase in cui la provvisoria esecutorietà del comando può essere concessa se le opposizioni spiegate dal debitore non hanno un altrettanto ed immediato supporto documentale. In sostanza, posto che l'art. 648 c.p.c. si riferisce ad una valutazione preliminare e necessariamente sommaria dei « fatti » da accertare nel giudizio a cognizione piena, esso mal si adatta al giudizio di deliberazione del lodo nel quale è certamente inammissibile riconsiderare i « fatti » posti a base della decisione arbitrale di cui si chiede il riconoscimento (9).

Inoltre, l'art. 648 c.p.c. dispone che la provvisoria esecutorietà non può essere concessa qualora l'opposizione sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione; ebbene, alcune delle circostanze ostative al riconoscimento del lodo (ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico) quasi mai sono fondate su prova scritta, ma altrettanto probabilmente comportano la necessità di sole analisi in diritto. Il che ai nostri fini è particolarmente significativo perché, seguendo un'interpretazione restrittiva degli elementi ostativi elencati nell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà dovrebbe

(8) In senso contrario LUZZATTO, *L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disciplina legislativa italiana*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1994, 279.

(9) PIZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 2001, 512 e ss.; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Tomo II, Padova, 2000, 321 e ss.; FUMAGALLI, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, *Legge 5.1.1994, n. 25 - art. 840*, Padova, 1995, 288 e ss.

sempre essere concessa, anche qualora la violazione denunciata sia evidente; viceversa, interpretando quegli stessi elementi in senso ampio la stessa non potrebbe mai essere accordata, posto che una controversia innanzi su sole questioni di diritto è certamente di pronta soluzione.

3. Numerosi e significativi indici sistematici confortano la soluzione sopra esposta. In sintesi.

A) Il sistema di riconoscimento delle sentenze o degli atti di autorità straniere precedente all'attuale si basava sulla Convenzione di Bruxelles e sugli artt. 796 e ss. c.p.c., a seconda che l'autorità emittente fosse o meno di un paese UE (7). Ebbene, anche il sistema più semplificato (Convenzione di Bruxelles) prevedeva che il recepimento dell'atto fosse sì automatico, ma che per l'ottenimento di un effettivo titolo esecutivo fosse necessario un procedimento che si articolava in una prima fase monitoria (ricorso alla Corte d'Appello, decreto di quest'ultima, notifica dello stesso), ed in una successiva ed eventuale fase in contraddittorio (instaurata dal soggetto nei confronti il titolo doveva essere speso) all'interno della quale il decreto opposto non aveva, e neppure poteva ottenere, un'efficacia esecutiva, se non nei limiti ad esso esplicitamente attribuiti dall'art. 39 della Convenzione (8).

Pare corretto ritenere che quando il legislatore è intervenuto nella materia del riconoscimento dei lodi stranieri, con il nuovo art. 840 c.p.c., non abbia voluto attribuire al lodo (atto privato) un'efficacia, o meglio una possibilità di efficacia, ancor maggiore di quella che era possibile riconoscere alle sentenze (atti pubblici), ma abbia invece inteso ispirarsi ai principi contenuti in quella Convenzione, che escludono la possibilità di una esecutorietà del decreto di riconoscimento in epoca antecedente alla sentenza che decide sull'opposizione.

B) Il sistema attuale è in linea con il precedente. Per gli atti provenienti da paesi UE, si applica il Regolamento n. 44/2001, mentre per gli altri le norme di riferimento sono contenute nella Legge n. 218/1995. In modo pressoché speculare, i due testi normativi prevedono che il riconoscimento sia automatico (art. 33 Regolamento, cit., e art. 64, Legge, cit.), ma dispongono altresì che qualora la parte voglia portare ad esecuzione il provvedimento (e quindi desideri che lo Stato richiedo utilizzi la sua forza per l'attuazione del comando straniero) sia necessario uno specifico procedimento innanzi alla Corte d'Appello, da instaurare con ricorso (art. 38,

(7) CARONE, *Lo spazio giuridico europeo*, Torino, 1995.

(8) Secondo l'art. 39 della Convenzione di Bruxelles « In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è richiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti ». Per un'applicazione concreta della norma cfr. Trib. Udine, 28 febbraio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 300.

Regolamento, cit.) o atto di citazione (art. 67, Legge, cit.), che avrà il suo epilogo con sentenza. E ciò senza possibilità di richiedere provvedimenti interinali anticipatori della pronuncia domandata <sup>(9)</sup>.

Ora, posto che il « sistema » deve avere una coerenza nel regolamentare i singoli istituti, risulta assai arduo pensare che il legislatore abbia inteso favorire in modo così sproporzionato una parte che richiede il riconoscimento di un lodo (atto pur sempre privato) rispetto ad una che domanda lo stesso adempimento per una sentenza.

C) Gli stessi principi contenuti nella Convenzione di New York, in forza dei quali i meccanismi di recepimento di lodi stranieri non potrebbero essere sensibilmente più onerosi di quelli previsti per ottenere l'*exequatur* di lodi nazionali, risultano così pienamente rispettati. Il confronto fra l'art. 829 c.p.c. e l'art. 840 c.p.c., evidenzia infatti che nessuna difficoltà supplementare è prevista per i lodi stranieri che, anzi, possono essere ridiscussi solo in limitati casi, ben più stringenti di quelli in cui è concessa la facoltà di impugnativa di un lodo nazionale.

Del resto, la stessa Convenzione niente dice circa la valenza del preliminare riconoscimento che deve essere ottenuto, facendo essa stessa salva la possibilità per la parte « ingiunta » di opporsi ed instaurare così un giudizio a cognizione piena.

4. La soluzione accolta dalla Corte, e qui condivisa, non determina un'assenza di tutela per chi che richiede il riconoscimento in Italia di un lodo straniero; il richiedente, infatti, ben potrà o attuare meccanismi di conservazione in via automatica qualora si acceda alla tesi di un'applicazione analogica delle norme dettate in materia di riconoscimento delle sentenze <sup>(10)</sup>, oppure, a mio avviso più propriamente <sup>(11)</sup>, potrà sollecitare l'emanazione di provvedimenti cautelari conservativi secondo le ordinarie regole codicistiche.

In quest'ultimo caso, lo stesso Giudice nazionale che sarebbe investito di un eventuale giudizio a cognizione piena circa la possibilità o meno del riconoscimento del comando estero, potrebbe valutare l'esistenza dei presupposti di *fumus* e *periculum* idonei alla concessione del provvedimento cautelare sollecitato, accordando in tal modo una tutela idonea a scongiurare ipotesi di danni conseguenti ai tempi necessari per ottenere il definitivo provvedimento di riconoscimento.

LAPO GUADALUPI

<sup>(9)</sup> SATTÀ-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 864 e MANDRIOLI, *Diritto processuale civile III*, Torino, 2000, 427.

<sup>(10)</sup> In particolare seguendo la linea tratteggiata dall'art. 39 della Convenzione di Bruxelles prima ed ora dall'art. 47 del Regolamento n. 44/2001. Cfr. sul punto AA.VV. *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 1994 116 e CICCONI, *op. cit.*, 318.

<sup>(11)</sup> In questo senso Trib. Bologna, 27 maggio 1996, in questa *Rivista*, 1997, 345.